

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE RICERCA VADEMECUM PER STUDENTI E LAUREATI



A cura dell'Ufficio Job Placement dell'Università degli Studi Roma Tre



Il testo di seguito proposto costituisce una sintesi delle norme relative all'Apprendistato. Data la continua evoluzione della normativa in materia, si consiglia un costante aggiornamento e la verifica della legislazione vigente.

Indice

<i>Introduzione.....</i>	<i>3</i>
<i>Cosa è l'Apprendistato.....</i>	<i>3</i>
<i>Aspetti normativi.....</i>	<i>4</i>
<i>Aspetti contrattuali.....</i>	<i>5</i>
<i>Patto di prova.....</i>	<i>7</i>
<i>Durata.....</i>	<i>7</i>
<i>Sanzione per mancata erogazione della formazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Sanzioni per la violazione delle norme collettive</i>	<i>8</i>
<i>Flussi operativi.....</i>	<i>8</i>
<i>Percorso di attivazione del contratto di Apprendistato di Alta Formazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Percorso di attivazione del contratto di Apprendistato di ricerca</i>	<i>10</i>
<i>All.1 MODELLO PFI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE.....</i>	<i>11</i>
<i>All.2 MODELLO PFI APPRENDISTATO DI RICERCA.....</i>	<i>14</i>

Introduzione

Il contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani che consente il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari (laurea triennale, magistrale, master di I e II livello, dottorato di ricerca) e di titoli di alta formazione oppure di svolgere attività di ricerca.

Le recenti normative del mercato del lavoro aprono con questo istituto contrattuale un nuovo spazio di incontro fra Università, Imprese ed Enti Pubblici Economici.

In particolare l'incontro fra la formazione e la domanda di lavoro richiede che questi due mondi compiano decisi passi l'uno verso l'altro, rinunciando a posizioni di predominio e di autoreferenzialità.

Siamo di fronte all'avvio di una nuova fase che necessita di una grande collaborazione e di un'attenta sperimentazione sia per le università che per le imprese.

L'Università intende fornire il proprio contributo alla sperimentazione dell'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, quale strumento di positiva collaborazione con il sistema produttivo di beni e servizi, per favorire la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

Cosa è l'Apprendistato

L'Apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 1 D.Lgs. 167/2011) che permette di integrare il sapere accademico con esperienze dirette in campo professionale mediante l'alternanza formazione-lavoro.

Il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca si articola nelle due seguenti tipologie:

- Contratto di Apprendistato di Alta Formazione
- Contratto di Apprendistato di Ricerca

Il Contratto di Apprendistato di Alta Formazione è finalizzato al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di titoli di alta formazione.

Il Contratto di Apprendistato di Ricerca consente di svolgere attività di ricerca presso aziende private.

In entrambe le tipologie il contratto di Apprendistato permette di **alternare formazione e lavoro** fino rispettivamente al conseguimento del titolo di studio o al termine del progetto di ricerca.

Le competenze professionali da raggiungere e le modalità di alternanza formazione/lavoro sono definite nel **piano formativo individuale**. Ogni studente/laureato è seguito da un tutor universitario e da un tutor aziendale.

L'apprendista studente può frequentare le lezioni del proprio corso di studi e lavorare in azienda, come previsto dal contratto di lavoro sottoscritto.

Vantaggi per l'apprendista

Con il contratto di Alto Apprendistato studenti e laureati hanno l'opportunità di:

- approfondire i propri ambiti di studio specialistici *on the job*;
- avere conoscenza diretta del mondo produttivo;
- essere affiancati da un tutor universitario;
- essere affiancati da un tutor aziendale;
- avere la possibilità di strutturare la tesi ed il proprio progetto di ricerca in azienda.

Aspetti normativi

L'Apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: si ricorda il D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (Testo Unico sull'Apprendistato), che ha riordinato l'intera materia e l'ultimo, in ordine temporale, rappresentato dalla Legge n. 78/2014 che ha l'obiettivo di semplificarne la disciplina.

All'interno del Testo Unico sono individuate **3 tipologie di Apprendistato**:

1. **Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale** (per i giovani tra i 15 e i 25 anni), finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro.
2. **Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere** (per i giovani tra i 18 e i 29 anni), finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale.

3. **Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca** (per i giovani tra i 18 e i 29 anni), finalizzato al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di titoli di alta formazione, nonché utilizzato per il praticantato delle professioni ordinistiche e per svolgere attività di ricerca presso aziende private.

A livello regionale si evidenzia che, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.lgs 167/2011 (Testo Unico sull'Apprendistato), il contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca è regolamentato da **appositi protocolli di intesa sottoscritti, in data 15 gennaio 2014, tra le parti interessate (Regione, Università, Associazioni Sindicali e Associazioni Datoriali)** come previsto dalla DGR n.17 del 14 gennaio 2014.

Aspetti contrattuali

La disciplina del contratto di Apprendistato è rimessa alla Contrattazione Collettiva Nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui:

- forma scritta del contratto;
- redazione del Piano Formativo Individuale;
- presenza di un tutor o referente aziendale che affianchi l'apprendista con l'obiettivo di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative;
- divieto di recesso del contratto durante il periodo formativo per entrambe le parti senza giusta causa o giustificato motivo.

Relativamente ai **contratti di Apprendistato di Alta Formazione** (che prevedono dunque il conseguimento di un titolo) si sintetizzano i punti principali previsti dal protocollo di intesa per la relativa sottoscrizione:

1. **Età dell'apprendista:** da 18 a 29 anni.
2. **Durata del contratto:** al massimo per la durata istituzionale del corso oggetto del contratto, più ulteriori 12 mesi.
3. **Ore di formazione annue retribuite dall'azienda:** 240 ore di cui 90 ore da svolgere attraverso attività accademiche per quanto riguarda i corsi di laurea; per i master il numero minimo di ore annue di formazione accademica retribuite dall'azienda è di 100 ore e per i dottorati di ricerca è di 120 ore.
4. **Piano Formativo Individuale:** il PFI definito dalle parti del contratto deve essere redatto in conformità al modello definito dalla Contrattazione Collettiva; in assenza di disposizioni in materia il PFI deve prevedere i

seguenti elementi minimi: dati identificativi dell'università e dell'impresa; dati identificativi del tutor universitario e del tutor aziendale e rispettivi ruoli; titolo da conseguire; durata del periodo di Apprendistato di Alta Formazione; modalità di erogazione della formazione e i CFU conseguibili in Apprendistato; competenze da acquisire durante il periodo di Apprendistato.

Relativamente ai **contratti di Apprendistato di Ricerca** (che abbiano per oggetto lo svolgimento di un Progetto di Ricerca) i punti principali del protocollo di intesa per la relativa sottoscrizione sono:

1. **Età dell'apprendista:** da 18 a 29 anni.
2. **Durata del contratto:** al massimo per 36 mesi.
3. **Ore di formazione annue:** le imprese si impegnano ad erogare almeno 150 ore annue di formazione interna retribuita.
4. **Piano Formativo Individuale:** il PFI definito dalle parti del contratto deve essere redatto in conformità al modello definito dalla contrattazione collettiva; in assenza di disposizioni in materia il PFI deve prevedere i seguenti elementi minimi: dati identificativi dell'ente di ricerca e dell'impresa; dati identificativi del tutor aziendale e dell'ente di ricerca e rispettivi ruoli; durata del periodo di Apprendistato di Ricerca; Progetto di Ricerca; modalità di erogazione della formazione, competenze da acquisire durante il periodo di Apprendistato di Ricerca.
5. **Rapporto Finale di Ricerca:** al termine dell'attività di ricerca l'apprendista, coadiuvato dal tutor aziendale e dal tutor universitario, redige un Rapporto Finale di Ricerca contenente i seguenti elementi minimi: obiettivi dell'attività di ricerca; metodologie applicate; risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti; eventuali evidenze dei risultati (pubblicazioni, rapporti, brevetti, altro); esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall'apprendista. Il Rapporto Finale dovrà essere sottoscritto dall'apprendista, dall'impresa e dall'ente di ricerca.

Patto di prova

Il patto di prova costituisce una clausola da inserire per iscritto nel contratto. Durante il periodo di prova il rapporto si svolge normalmente, secondo gli obblighi tipici connessi alla posizione contrattuale. Tuttavia, in questo arco di tempo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità e senza fornire alcuna motivazione circa il mancato superamento della prova. La durata massima è definita dai Contratti Collettivi, in mancanza di indicazioni, il periodo di prova può avere una durata massima di sei mesi.

Durata

La durata del **contratto di Apprendistato di Alta Formazione** può superare di dodici mesi la durata istituzionale del corso accademico.

In particolare:

- Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico: durata massima di 48 mesi (per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico è necessario aver conseguito già almeno 120 CFU)
- Master di I e II livello: durata massima di 24 mesi
- Dottorato di ricerca: durata massima di 48 mesi

Ad incidere sulla durata del contratto può intervenire l'eventuale riconoscimento come CFU di precedenti esperienze formative o lavorative, che ovviamente deve essere esplicitato nel contratto.

L'Apprendistato termina alla data prevista dal contratto, o al momento del conseguimento del titolo, qualora questo intervenga anticipatamente a quanto previsto.

È possibile prorogare il contratto per una sola volta e per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Il **contratto di Apprendistato di Ricerca** può avere una durata massima di 36 mesi, prorogabile una sola volta per non più di 12 mesi.

Sanzione per mancata erogazione della formazione

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La formazione si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell'apprendista: **senza formazione non può esserci un contratto di Apprendistato.**

In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative previste, il datore stesso dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di Apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora, a seguito di visite ispettive, vengano riscontrati degli inadempimenti nell'erogazione della formazione prevista dal Piano Formativo Individuale, potrà essere adottato un provvedimento di "disposizione", che assegna un congruo termine al datore di lavoro per mettersi in regola con gli adempimenti.

Sanzioni per la violazione delle norme collettive

Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive riguardanti la forma scritta, il divieto di retribuzione a cottimo, il livello di inquadramento, la presenza di un tutor o referente aziendale, è prevista a carico del datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro aumentata rispettivamente a 300 e 1500 euro in caso di recidiva, come previsto dall'art. 7 comma 2 del Testo unico dell'Apprendistato.


Flussi operativi

L'Università degli Studi Roma Tre, in conformità alla legge 30/2003 che conferisce alle Università il nuovo ruolo di soggetto di intermediazione al lavoro, ha attivato dal 2006 l'Ufficio Job Placement con lo scopo di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a favore dei propri studenti e laureati.


L'Ufficio Job Placement offre supporto a studenti e laureati relativamente all'attivazione di un contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.

Di seguito i principali passaggi operativi per l'attivazione di un contratto di Apprendistato suddivisi nelle due tipologie di Apprendistato di Alta Formazione e Apprendistato di Ricerca.

Percorso di attivazione del contratto di Apprendistato di Alta Formazione



Percorso di attivazione del contratto di Apprendistato di Ricerca



Per info Ufficio Job Placement, tel. 06/57332676
e-mail: ufficio.job-placement@uniroma3.it

AII.1 MODELLO PFI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE (PFI)

Il presente Piano Formativo Individuale (d'ora in poi per brevità "PFI") disciplina durata, contenuti e modalità della formazione dell'Apprendistato di Alta Formazione finalizzato al conseguimento del titolo di presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Il presente PFI è redatto di intesa con il Dipartimento di, tenendo conto del bilancio di competenze in ingresso, del titolo di studio da conseguire, del profilo professionale da formare e delle esigenze del datore di lavoro.

Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro

Codice fiscale / partita iva

Indirizzo della sede legale

Indirizzo dell'unità operativa interessata

Recapito telefonico/fax/e-mail

Attività dell'azienda

CCNL

Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Residenza

Recapito telefonico/fax/e-mail

Cittadinanza

Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro dell'apprendista

- Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi

- Esperienze lavorative (compresi i tirocini formativi)

- Eventuali periodi di Apprendistato svolti dal _____ al _____
- Formazione extra scolastica compresa quella svolta in Apprendistato

- Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)

Aspetti normativi

- Durata: dal _____ al _____
- Titolo da conseguire (Laurea/Laurea magistrale/Dottorato): _____
- Inquadramento iniziale: _____
- Inquadramento finale: _____

Tutor

- **tutor aziendale** _____
- Codice fiscale _____
- Livello di inquadramento (se dipendente) _____
- Anni di esperienza _____
- **tutor universitario** prof. _____
- Codice fiscale _____
- Qualifica _____

Contenuti formativi

Il percorso formativo individuale si compone di formazione accademica e formazione aziendale tra loro integrate.

La formazione accademica è quella prevista dall’offerta formativa dell’Università degli Studi Roma Tre per il Corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico/ per il Master/ per il Dottorato di Ricerca. L’obbligo formativo di un contratto di Apprendistato di Alta Formazione per il conseguimento del titolo (laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico) è di 240 ore annue complessive retribuite dall’impresa, di cui almeno 90 ore di attività accademiche svolte dall’apprendista (frequenza delle lezioni, esami, colloqui docenti, ecc...). L’obbligo formativo per il conseguimento del Master (I/II livello) è di almeno 100 ore annue di

formazione accademica retribuite dall'azienda e per il conseguimento del dottorato di ricerca l'obbligo formativo è di almeno 120 ore di formazione accademica retribuite dall'azienda.

Formazione aziendale	Formazione accademica
<p>Contenuti:</p> <p>_____ (ore...) _____ (ore...) _____ (ore...)</p> <p>Luogo di svolgimento: interna: _____ esterna : _____</p>	<p>Indicare l'istituzione/le istituzioni/l'università che eroga/no la formazione</p> <p>I contenuti formativi, la durata della formazione e la sua articolazione nonché le modalità di erogazione sono quelle definite nell'offerta formativa universitaria</p>
<p>Modalità:</p> <p>(barrare le caselle corrispondenti)</p> <p><input type="checkbox"/> Formazione teorica in aula; <input type="checkbox"/> E-learning <input type="checkbox"/> Seminari <input type="checkbox"/> Gruppi di lavoro <input type="checkbox"/> Studio casi di "Best practice" <input type="checkbox"/> Action learning <input type="checkbox"/> Affiancamento</p>	<p>Titolo da conseguire, master, dottorato di ricerca: (indicare): _____</p> <p>Anno di corso di iscrizione: _____</p> <p>Crediti formativi universitari da maturare: _____</p>
<p>Competenze da acquisire durante il periodo di Apprendistato:</p>	

Luogo, Data

Datore di lavoro

Dipartimento Universitario

Apprendista

AII.2 MODELLO PFI APPRENDISTATO DI RICERCA

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTATO DI RICERCA

Il presente Piano Formativo Individuale (d'ora in poi per brevità "PFI") disciplina durata, contenuti e modalità della formazione dell'Apprendistato per attività di Ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Il presente PFI è redatto di intesa con il Dipartimento di, tenendo conto del bilancio di competenze in ingresso, del profilo professionale da formare e delle esigenze del datore di lavoro.

Dati relativi all'Università

Denominazione

Codice fiscale/partita Iva

Indirizzo della sede legale

Dipartimento interessato

Indirizzo del Dipartimento interessato

Recapito telefonico/fax/e-mail

Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro

Codice fiscale / partita iva

Indirizzo della sede legale

Indirizzo dell'unità operativa interessata

Recapito telefonico/fax/e-mail

Attività dell'azienda

CCNL

Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Residenza

Recapito telefonico/fax/e-mail

Cittadinanza

Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro dell'apprendista

- Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi

- Esperienze lavorative (compresi i tirocini formativi)

- Eventuali periodi di Apprendistato svolti dal _____ al _____

- Formazione extra scolastica compresa quella svolta in Apprendistato

- Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)

Aspetti normativi

- Durata: dal _____ al _____

- Inquadramento iniziale: _____

- Inquadramento finale: _____

Tutor

- **tutor aziendale** _____

- Codice fiscale _____

- Livello di inquadramento (se dipendente) _____

- Anni di esperienza _____

- **tutor universitario** prof. _____

- Codice fiscale _____

- Qualifica _____

Progetto di ricerca – breve sintesi
--

Contenuti formativi (la formazione interna all'impresa – erogata anche attraverso enti di ricerca - deve essere di almeno 150 ore annue retribuite) Contenuti: _____ (ore...) _____ (ore.....) _____ (ore....) Luogo di svolgimento: interna: _____ esterna : _____	Modalità: (barrare le caselle corrispondenti) <input type="checkbox"/> Formazione teorica in aula; <input type="checkbox"/> E-learning <input type="checkbox"/> Seminari <input type="checkbox"/> Gruppi di lavoro <input type="checkbox"/> Studio casi di "Best practice" <input type="checkbox"/> Action learning <input type="checkbox"/> Affiancamento
---	---

Competenze da acquisire tramite l'Apprendistato
--

Rapporto finale di ricerca e certificazione delle competenze Al termine dell'attività di ricerca l'apprendista, coadiuvato dal tutor aziendale e dal tutor formativo, redigerà un rapporto finale di ricerca in conformità a quanto definito all'art. 37 del Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato della Regione Lazio approvato con delibera regionale n. 172 del 21/04/2015 e i cui elementi minimi saranno:

- a) obiettivi dell'attività di ricerca;
- b) metodologie applicate;
- c) risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti;
- d) eventuali evidenze dei risultati: pubblicazioni, rapporti, brevetti, etc.;
- e) esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall'apprendista.

Il rapporto finale sarà sottoscritto dall'apprendista, dal tutor aziendale e da quello universitario. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del testo unico, secondo le modalità indicate dal succitato articolo del Regolamento regionale. Infine al termine della redazione del rapporto finale di ricerca, l'azienda in intesa con il Dipartimento Universitario valuterà la possibilità di pubblicare l'elaborato.

Luogo, Data

Datore di lavoro

Dipartimento Universitario

Apprendista